

Legge regionale 27 dicembre 1991 , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 18/07/2000

Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico.

Art. 8

Modalità di finanziamento dei progetti di enti locali

- 1.** Le domande per la concessione dei contributi previsti all' articolo 7, corredate da un preventivo di spesa di massima, vanno presentate alla Direzione regionale della pianificazione territoriale entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno. Il piano di ripartizione dei fondi disponibili è approvato dalla Giunta regionale.
- 2.** I contributi sono concessi fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile per cartografie utilizzando tecnologie informatiche.
- 3.** Ai fini della concessione dei contributi, l' Assessore regionale alla pianificazione territoriale comunica il termine entro il quale va presentata la deliberazione esecutiva di affidamento dell' incarico professionale relativo al progetto cartografico.
- 4.** Nel provvedimento di concessione dei contributi viene fissato il termine entro il quale, pena la revoca dei finanziamenti stessi, vanno presentati gli elaborati di progetto per la verifica di validità tecnica.
- 5.** L' erogazione dei contributi concessi ai Comuni, Comunità montane, Province e loro Consorzi ha luogo in ragione dell' 80% ad elaborati ultimati e regolarmente pervenuti alla Direzione regionale della pianificazione territoriale ed in ragione del restante 20% dopo la verifica di congruità degli stessi eseguita dal Servizio dell' informazione territoriale e della cartografia.